



Presidente

COMUNE DI CONFLENTI

Servizio Tecnico

Via Marconi

88040 - Catanzaro

Alla c.a. del RUP - [... OMISSIS ...]

del DL - [... OMISSIS ...]

[... OMISSIS ...]

Al Segretario Comunale

[... OMISSIS ...]

[... OMISSIS ...]

Fasc. Anac n. 3036/2023 (da citare nella corrispondenza)

Oggetto

“Realizzazione rete fognaria e collettamenti delle zone non servite del Comune di Conflenti (CZ). Potenziamento impianti di depurazione di loc. Mozzoni e loc. San Mazzeo - Sciosci e realizzazione nuovi impianti in loc. San Mazzeo - Costa e loc. Lisca”. - CIG n. 83846396FC - Nota di definizione del procedimento ex art. 21 del Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici.

Con esposto acquisito al protocollo ANAC n.43588 in data 07/06/2023, sono state segnalate alcune presunte criticità riguardanti la Perizia di Variante (d'ora in avanti PdV) approvata dal comune di Conflenti (d'ora in avanti SA) per l'opera indicata in oggetto che riguarda: opere di adeguamento di due depuratori esistenti, la realizzazione di un piccolo impianto di depurazione a fanghi attivi, la realizzazione di un piccolo impianto di fitodepurazione e la realizzazione di circa 4,4 chilometri di rete fognaria in diverse zone dello stesso comune.

In dettaglio, la modifica all'opera ha previsto l'abolizione del depuratore in località Lisca ed ha introdotto la conseguente realizzazione di 2,2 km di rete fognaria - in aggiunta ai 4,4 km già previsti dal Progetto Esecutivo dell'opera (d'ora in avanti: PE) - per condurre i reflui al depuratore sito in località Mozzoni.

Con la menzionata segnalazione, l'esponente ha evidenziato che la PdV, per quanto attiene al profilo tecnico-esecutivo dell'opera, avrebbe determinato importanti e significative variazioni sia in termini quantitativi (in aumento ed in diminuzione) sia in termini qualitativi delle lavorazioni.

In particolare, è stato evidenziato che il PE già approvato dalla SA e dalla Regione Calabria:

1. *ha subito una significativa rimodulazione, che non sarebbe stata determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice, bensì esclusivamente per andare incontro alle istanze "personali" avanzate da alcuni cittadini residenti in Località Lisca;*
2. *le modifiche apportate avrebbero alterato la natura generale del contratto ed avrebbero altresì modificato i valori sottesi alla definizione delle Categorie e Classifiche indicate nella procedura di affidamento dei lavori.*

Con riferimento al primo punto, l'esponente ha evidenziato che, all'indomani delle elezioni amministrative,

il nuovo Sindaco del comune di Conflenti ([... OMISISIS ...] - già firmatario in passato, insieme ad altri cittadini, di alcune istanze di revisione del progetto) e la nuova Giunta Comunale, durante la fase di realizzazione dell'opera, avrebbero sostanzialmente rimesso in discussione il progetto, sulla base di motivazioni che erano già state precedentemente valutate e rigettate.

Con riferimento al secondo punto, l'esponente ha prospettato che a seguito della variazione apportata al progetto, il valore complessivo dei lavori afferenti alla Categoria OS22 (depuratori) avrebbe dovuto subire una significativa riduzione della II Classifica inizialmente prevista ai fini della gara. Diversamente, la Classifica è rimasta sostanzialmente invariata per via di ulteriori interventi sui depuratori di Conflenti Centro, località Mozzoni e San. Mazzeo Sciosci, che tuttavia non sarebbero stati indicati nell'atto di indirizzo della nuova Giunta Comunale.

Con riferimento all'iter tecnico-amministrativo, si rileva che il progetto definitivo dell'opera in esame è stato approvato con Delibera di G.C. n. 72 in data 27/06/2019 mentre il PE dell'opera è stato approvato con Delibera di G.C. n. 37 in data 16/04/2020.

Ad esito della procedura di gara, con Determinazione dell'Ufficio Tecnico n. 189 del 09/12/2020, i lavori sono stati affidati, in via definitiva, all'impresa [... OMISISIS ...], per un importo contrattuale netto di € 547.107; il contratto d'appalto è stato stipulato in data 04/03/2021 e in data 06/09/2021 sono stati consegnati i lavori.

Durante l'iter sopra descritto, la SA ha ricevuto, nel 2019 e nel 2021, alcune istanze di revisione del progetto sottoscritte da cittadini residenti in località Lisca che si opponevano alla realizzazione del depuratore e ne chiedevano lo spostamento in un'area alternativa da loro stessi indicata.

La SA ha riscontrato negativamente tali istanze, con nota prot. n.1605 del 08/04/2021, significando che, per motivi di ordine squisitamente tecnico, la richiesta di spostamento del depuratore non poteva essere accolta.

In particolare, la SA ha significato, tramite specifica relazione tecnica redatta dai progettisti dell'opera, che *"... il posizionamento del depuratore di località Lisca è stato effettuato dopo una attenta valutazione di tutte le possibili soluzioni"* e che la diversa area proposta dai cittadini per la realizzazione del depuratore, era già stata valutata in sede di progettazione, ma era stata ritenuta inidonea poiché scoscesa ed al margine di una scarpata.

Ciononostante, dopo alcuni mesi, l'Amministrazione è ritornata sui propri passi e, con Delibera di G.C. n.135 del 21/12/2021, ha indicato di voler:

- *perseguire qualsiasi altra soluzione che possa andare incontro alle suddette istanze inoltrate da parte di cittadini residenti in Località Lisca, al fine di evitare inutili contenziosi che potrebbero esporre l'Ente ad onerose liti giudiziarie con la possibilità, altresì, di perdere il finanziamento pubblico concesso, a causa dell'inevitabile allungamento dei tempi di realizzazione delle opere, nonché di evitare situazioni di tensione e problemi di ordine pubblico (come già accaduto in occasione della "Consegna dei Lavori") durante l'esecuzione dei lavori;*

e per tali motivi ha conclusivamente deliberato:

- *di dare atto d'indirizzo al Responsabile del Servizio Tecnico affinché, in collaborazione con i tecnici progettisti incaricati, il RUP ed il Supporto al RUP, individuino una qualsiasi altra soluzione che possa andare incontro alla suddetta istanza, inoltrata da parte di alcuni cittadini residenti in Località Lisca e che sia tecnicamente perseguibile, compresa la valutazione della possibilità di collegare la realizzanda rete di collettamento di Località Lisca al depuratore già esistente posto nel centro abitato di Conflenti.*

A seguito di tale nuovo "atto d'indirizzo", con la Delibera di G.C. n.113 del 17/10/2022 è stata approvata la PdV che ha modificato l'opera attraverso l'abolizione del depuratore in località Lisca e la conseguente

realizzazione di 2,2 km di rete fognaria - aggiuntivi rispetto ai 4,4 km già previsti dal PE - per condurre i reflui al depuratore sito in località Mozzoni.

Per quanto attiene alle motivazioni sottese all'adozione della modifica, il Direttore dei Lavori ha indicato nella Relazione generale allegata alla PdV, quanto segue:

- *Si è reso necessario durante il corso dei lavori redigere la presente Perizia di variante in corso d'opera e suppletiva in seguito ad apposito atto di indirizzo dell'Amministrazione comunale, alle conseguenti considerazioni e valutazioni dello scrivente direttore lavori ed alla autorizzazione del RUP con nota del 4.2.'22.*
- *In sostanza, onde poter accogliere le richieste di alcuni cittadini di Conflenti che con una serie di istanze popolari chiedevano lo spostamento del depuratore posto in Località Lisca, in virtù della possibilità offerta dal ribasso praticato in sede di gara e sempre nell'ambito dei limiti e delle casistiche dettati dall'art. 106 del NCA (D.Lgs 50/2016) per le varianti, si è valutata come migliore soluzione quella di eliminare completamente il depuratore suddetto (a servizio delle abitazioni di località Lisca e Passo Ceraso) conferendo i reflui (circa 200 ab. eq.) di queste località al depuratore in loc. Mozzoni di Conflenti capoluogo, oltre ad introdurre una variante migliorativa per il fito-depuratore e dei completamenti e perfezionamenti, dettati anche da circostanze imprevedute e imprevedibili, nei lavori di adeguamento dei depuratori di Mozzoni e Sciosci.*

Ciò posto, ad esito della fase preliminare di analisi della segnalazione, l'operato della SA non è apparso pienamente aderente al dettato normativo previsto dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, considerato che la natura e l'incidenza delle modifiche apportate al PE, da una parte, lasciavano intravedere una possibile variazione dello schema generale del progetto e, dall'altra parte, non definivano in modo chiaro l'effettiva necessità delle variazioni apportate ai fini realizzativi dell'opera.

Per tali motivi, con nota n.86634 del 06/10/2023 è stato comunicato alla SA l'avvio dell'istruttoria finalizzata ad approfondire gli elementi tecnico-economici oggetto della segnalazione.

Con successiva nota acquisita al protocollo dell'Autorità n.106155 del 28/11/2023, la SA ha riscontrato l'avvio del procedimento significando quanto segue.

Preliminarmente, il RUP - [... OMISIS ...] - ha indicato che le modifiche al progetto originario introdotte con la PdV sono state adottate ai sensi dell'art. 106, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, come desumibile dalla delibera di approvazione della variante.

A tal riguardo, il RUP ha significato che il maggiore importo derivante dalla PdV risulta complessivamente pari ad € 60.338 (oltre IVA), con una variazione complessiva dell'importo netto del contratto originario da € 547.107 a € 607.444, corrispondente all'11,03% e, quindi, rientrante nel limite del 15% previsto dal menzionato articolo del Codice.

Inoltre, il medesimo RUP ha specificato che la PdV:

- garantisce il collettamento del medesimo numero di "abitanti equivalenti" al sistema fognario comunale;
- non altera la natura complessiva del contratto, posto che le Categorie e le Classifiche poste a base di gara non hanno subito variazioni;
- consente la risoluzione della grave situazione igienico-sanitaria in cui versa la SA e sulla quale attualmente grava la Procedura d'Infrazione Comunitaria nr. PR2014-2059.

Per quanto riguarda le "lavorazioni modificate" il RUP ha precisato che la Categoria OG6 (afferente ai collettori) passa da € 397.435 ad € 515.946, mentre la Categoria OS22 (afferente ai depuratori) passa da € 371.635 ad € 338.194 e pertanto non vi è stata una variazione dei requisiti inizialmente posti a base di gara (OG6 - II° classifica e OS22 - II° classifica).

Il RUP ha quindi ribadito che la PdV è stata adottata - principalmente - per accogliere le istanze avanzate dai cittadini che chiedevano lo spostamento dell'impianto di depurazione e non per sopperire a criticità derivanti

da "cause impreviste ed imprevedibili".

In tal senso, è stato precisato che – a parere del RUP – la SA non ha modificato le proprie decisioni iniziali, bensì ha ritenuto opportuno ricercare un'altra possibile soluzione, diversa dallo spostamento del depuratore inizialmente richiesto dai cittadini e riscontrato negativamente attraverso la nota del 20/01/2021.

Inoltre, il RUP ha indicato che, in realtà, durante le fasi di progettazione, non era mai stata valutata la possibilità di collegare la rete di collettamento di località Lisca in via di realizzazione al depuratore già esistente nel centro abitato di Conflenti, quale possibile soluzione alternativa allo spostamento del depuratore inizialmente richiesto, significando altresì che, tale diversa soluzione, è stata peraltro ritenuta vantaggiosa, da una parte, per evitare un inutile ed oneroso contenzioso con i cittadini interessati e, dall'altra parte, per eliminare il costo necessario per la realizzazione e gestione dell'impianto di depurazione.

Di seguito, il RUP ha precisato che la PdV ha riguardato anche alcuni elementi marginali, riconducibili a circostanze "impreviste ed imprevedibili" ex art. 106 comma 1, lett. c) del Codice e dovute ai danni provocati da due forti temporali di novembre e dicembre 2021 che hanno reso necessari alcuni lavori aggiuntivi di adeguamento dei depuratori di Mozzoni e Sciosci, e infine, una miglione relativa all'impianto di fitodepurazione proposta da parte dell'impresa.

Da ultimo, è stato evidenziato che l'atto di sottomissione e il concordamento nuovi prezzi sono stati sottoscritti dall'operatore economico senza riserva alcuna.

Per quanto attiene alla fase esecutiva, in base alla documentazione resa disponibile agli atti, si può rilevare che in data 29/5/2023 è stato approvato il SAL n.4 dell'opera, il quale certifica che, alla data del 28/4/2023, sono stati eseguiti lavori per un valore complessivamente pari a € 465.828,05.

Come è noto, le varianti in corso d'opera sono modifiche che si possono rendere necessarie durante l'esecuzione di un lavoro e, come tali, possono incidere sulla natura, sulle caratteristiche e sui costi del progetto originario.

Tali modifiche però non possono alterare la natura complessiva del contratto e, in ogni caso, devono derivare da esigenze necessarie o funzionali alla realizzazione dell'opera che deve comunque mantenere inalterati i propri obiettivi e la funzionalità programmata.

In tal senso, la consolidata giurisprudenza amministrativa ha precisato che si è in presenza di una variazione "sostanziale" quando vengono introdotte «*modifiche che hanno l'effetto di: a) di estendere l'appalto, in modo considerevole, ad elementi non previsti; b) di alterare l'equilibrio economico-contrattuale in favore dell'aggiudicatario; c) di rimettere in discussione l'aggiudicazione dell'appalto, nel senso che, se esse fossero state previste nei documenti disciplinanti la procedura di aggiudicazione originaria, sarebbe stata accolta un'altra offerta oppure avrebbero potuto essere ammessi offerenti diversi*».

Nel caso in esame, per quanto attiene alla classificazione ed alla consistenza della variante, il RUP ha indicato che la stessa è stata adottata ai sensi dell'art. 106, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 ed ha significato che il maggiore importo derivante dalla PdV risulta complessivamente pari ad € 60.338 (oltre IVA), con una variazione complessiva dell'importo contrattuale pari all'11,03% e, quindi, rientrante nel limite del 15% previsto dal menzionato articolo del Codice.

Inoltre, sul tema delle "lavorazioni modificate" il RUP ha precisato che non vi è stata una variazione delle categorie e classifiche inizialmente poste a base di gara (OG6 - II e OS22 - II).

A tal riguardo, lasciando in disparte la puntuale quantificazione delle variazioni apportate nell'ambito delle specifiche categorie e classifiche di lavorazioni, in realtà, dall'esame dei quadri economici afferenti al PE ed alla PdV, si può rilevare che le modifiche apportate al progetto appaiono consistenti.

In dettaglio, l'importo lavori dell'opera (al netto del ribasso di gara) risulta variato come di seguito indicato in tabella:

Progetto	Perizia di Variante		
Importo lavori	lavorazioni in aumento	lavorazioni in diminuzione	Importo lavori
€ 769.069,71	+ € 204.257,23	- € 119.186,47	€ 854.140,47

Pertanto, anche se la variazione economica finale dell'importo lavori risulta pari a + € 85.070,76 (valore al netto del ribasso di gara), in realtà, si deve evidenziare che la variazione complessiva ha riguardato lavori d'importo pari ad € 323.443,70, come ricavato dal valore assoluto delle lavorazioni in aumento e delle lavorazioni in diminuzione (€ 204.257,23 + € 119.186,47).

<i>Differenza economica</i>	<i>+ € 85.070,76</i>	(lavorazioni in aumento - lavorazioni in diminuzione)
<i>Variazione assoluta</i>	<i>€ 323.443,70</i>	(lavorazioni in aumento + lavorazioni in diminuzione)

Tale variazione assoluta, messa in rapporto con l'importo lavori inizialmente posto a base di gara (€ 769.069,71), evidenzia che – in realtà – le modifiche apportate al progetto determinano una variazione pari al 42,06% delle opere, rivelando quindi l'effettiva consistenza delle modifiche apportate a seguito del nuovo atto d'indirizzo della SA.

Pertanto, considerata l'incidenza effettiva e la tipologia delle modifiche adottate, si deve rilevare che la variazione complessiva delle lavorazioni risulta significativa.

Tuttavia, come è noto, l'art. 106, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, statuisce che i contratti di lavori possono essere modificati, se il valore della modifica è al di sotto del 15 per cento del valore iniziale del contratto.

Nel caso in esame, dal punto di vista economico, nonostante sia stata accertata l'incidenza significativa delle lavorazioni complessivamente modificate, si deve prendere atto che la sola variazione contrattuale si attesta – oggettivamente – al di sotto della soglia del 15 % stabilita dal Codice dei contratti.

Inoltre, dal punto di vista tecnico, si deve osservare che la mancata realizzazione del depuratore in località Lisca, ancorché significativa, invero, non sembra abbia alterato lo schema complessivo dell'intervento, inteso come sommatoria delle lavorazioni generali: rete fognaria, collettamenti e interventi su altri depuratori e, allo stesso modo, non sembra abbia compromesso il raggiungimento dell'obiettivo finale preposto alla realizzazione dell'opera, ossia l'adeguamento dell'intero sistema fognario comunale.

Pertanto, riguardo alla valutazione generale delle modifiche apportate, in base a quanto sopra espresso, nonostante l'effettiva incidenza delle variazioni, si deve indicare che la natura generale del contratto non appare sostanzialmente modificata.

Diversamente, per quanto attiene invece alla procedura amministrativa attuata dal comune di Conflenti, l'analisi degli elementi acquisiti agli atti, nonché le indicazioni offerte dalla stessa SA, hanno evidenziato criticità afferenti all'azione amministrativa posta in essere dall'Ente.

Preliminarmente, occorre precisare che, nell'ambito delle varianti, trova applicazione il principio secondo cui la sopravvenienza della necessità di apportare una modifica ad un'opera deve essere successiva alla stipula del contratto, posto che, se così non fosse, si sarebbe in presenza di una errata definizione dell'opera e, quindi, di un'ipotesi di errore od omissione progettuale.

Nel caso in esame, si deve desumere che la nuova Amministrazione – da poco insediata – abbia ritenuto, nell'ambito della propria sfera decisionale, di poter apportare modifiche non strettamente necessarie alla realizzazione dell'opera, principalmente per andare incontro alle istanze avanzate da alcuni cittadini.

Per tale motivo, la Giunta Comunale ha deliberato un "atto d'indirizzo" attraverso il quale veniva conferito incarico al RUP affinché fosse individuata "una qualsiasi altra soluzione ... tecnicamente perseguibile" che potesse andare incontro alle istanze dei cittadini residenti in Località Lisca.

Con il menzionato atto, l'Amministrazione ha quindi espresso il proprio intendimento di voler perseguire una diversa soluzione, al fine di evitare: situazioni di tensione e problemi di ordine pubblico; un possibile

contenzioso; nonché il rischio di perdere il finanziamento pubblico concesso, a causa dell'inevitabile allungamento dei tempi di realizzazione delle opere.

Tuttavia, va osservato in primo luogo che le istanze proposte dai cittadini residenti in località Lisca erano già note e, peraltro, erano state già valutate e rigettate dall'Amministrazione stessa sulla base di specifiche e puntuali valutazioni tecniche.

A tal riguardo, si riportano di seguito i passaggi salienti dell'iter tecnico-amministrativo che ha caratterizzato la procedura dell'opera:

- Approvazione del Progetto Definitivo con Delibera di G.C. n. 72 del 27/06/2019;
- Istanza cittadini n. 1 del 2/9/2019;
- Approvazione del PE con Delibera G.C. n.37 del 14/04/2020;
- Istanza cittadini n. 2 del 30/10/2020;
- Aggiudicazione definitiva Determina U.T. n.189 del 09/12/2020;
- Contratto stipulato in data 04/03/2021;
- Riscontro negativo alle istanze di modifica del progetto in data 8/4/2021;
- Consegna definitiva dei lavori in data 6/9/2021;
- Istanza cittadini n. 3 del 20/12/2021;
- Nuovo atto d'indirizzo dell'Ente con Delibera G.C. n.135 del 21/12/2021;
- Verbale di sospensione parziale dei lavori interessati dalla PdV del 07/02/2022;
- Atto di sottomissione sottoscritto in data 22/03/2022;
- Approvazione della PdV con Delibera G.C. n.113 del 17/10/2022.

In base a quanto sopra riportato, si conferma che la decisione assunta dall'Amministrazione di adottare un nuovo e diverso "atto d'indirizzo" è stata oltremodo tardiva, considerato che lo stesso atto risulta deliberato in data successiva all'aggiudicazione definitiva e comunque dopo l'avvio dei lavori.

Inoltre, si deve evidenziare che la modifica del progetto non si fonda sull'esigenza di sopperire a criticità preclusive alla realizzazione dell'opera, sopravvenute in corso di esecuzione, bensì si fonda sulle sole richieste avanzate da alcuni cittadini, come peraltro confermato dalle stesse indicazioni offerte dal RUP e dal DL.

Ciò posto, le motivazioni offerte dalla SA a sostegno del nuovo atto non appaiono condivisibili, considerato che il valore delle istanze – in linea generale – non appare superiore rispetto all'interesse collettivo di risolvere tempestivamente la situazione igienico-sanitaria dell'Ente e rispetto agli effetti derivanti dalla Procedura d'Infrazione Comunitaria nr. PR2014-2059.

Peraltro, appare doveroso evidenziare che il nuovo "atto d'indirizzo" dell'Amministrazione e la conseguente procedura di modifica del progetto e approvazione della PdV hanno determinato – in concreto – una dilatazione della fase esecutiva e una penalizzazione dei tempi di esecuzione dell'opera.

A tal riguardo, giova ricordare che una delle motivazioni addotte a sostegno del richiamato "atto d'indirizzo" deliberato dalla Giunta Comunale, si basava sull'ipotetico "... rischio di perdere il finanziamento pubblico concesso, a causa dell'inevitabile allungamento dei tempi di realizzazione delle opere".

Tale motivazione è contraddittoria, considerato che la scelta dell'Amministrazione di procedere con la definizione ed approvazione di una perizia di variante, ha comportato invece – oggettivamente – una dilatazione dei tempi necessari all'esecuzione dell'opera.

A conferma di ciò, tenendo in considerazione che il termine per l'ultimazione dei lavori era inizialmente previsto per il 29/03/2022 (dato rilevato dal SIMOG), si devono richiamare: il "Verbale di sospensione parziale dei lavori interessati dalla PdV" emesso in data 07/02/2022 e la Delibera G.C. n.113 di approvazione della PdV emessa in data 17/10/2022 nonché l'Atto di Sottomissione sottoscritto dall'operatore economico nel quale si stabilisce che:

- *Per effetto dei lavori variativi di cui alla perizia in disamina e tenuto conto delle circostanze e*

vicissitudini realizzative incontrate, il tempo utile per l'esecuzione dei lavori (art. 10 del contratto) viene prorogato di 60 gg.

Inoltre, usando come riferimento lo stato di avanzamento dei lavori, si deve rilevare che in base al SAL n.4, alla data del 28/04/2023, risultavano eseguiti lavori per un valore complessivamente pari a € 465.828. Pertanto, in base a quanto sopra espresso, la procedura amministrativa adottata dall'Amministrazione, appare oltremodo censurabile sia per le motivazioni sia per la tempistica.

Nel caso in esame, ad esito dell'istruttoria svolta, ritenuto che le modifiche tecniche, nel loro complesso, non appaiono qualificabili come "sostanziali", appare invece di chiara evidenza che l'azione amministrativa del comune di Conflenti debba essere censurata poiché non aderente ai principi generali di efficienza ed economicità statuiti dal D.Lgs. 50/2016. In tal senso, in primo luogo, si deve rilevare che l'Amministrazione ha adottato il proprio "atto d'indirizzo" in base ad elementi che non erano sopravvenuti in corso di realizzazione e non erano preclusivi alla corretta e spedita realizzazione dei lavori originariamente progettati.

In secondo luogo, occorre evidenziare che il menzionato "atto d'indirizzo" è stato deliberato tardivamente, in una fase successiva sia all'aggiudicazione definitiva dell'opera sia all'avvio dei lavori.

In conseguenza di ciò, il comune di Conflenti, attraverso una irrituale procedura tecnico-amministrativa di variazione dell'opera, ha determinato una consistente dilatazione dei tempi di esecuzione in un contesto di interesse collettivo a risolvere tempestivamente la situazione igienico-sanitaria dell'Ente oltre agli effetti derivanti dalla Procedura d'Infrazione Comunitaria nr. PR2014-2059.

Alla luce di quanto sopra esposto, si comunica che il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 24 luglio 2024, ha disposto la definizione del presente procedimento, ai sensi dell'art. 21 del Regolamento di vigilanza in materia di contratti pubblici.

Si invita codesta Stazione Appaltante a voler tener conto per il futuro di quanto specificatamente dedotto e rilevato nella presente comunicazione, in vista di un adeguato e puntuale rispetto della normativa di settore.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Firmato digitalmente